



SOMMARIO

1. Introduzione	1
2. Analisi di comparabilità	2
3. Perdite e costi eccezionali sostenuti in relazione alla pandemia	3
4. Programmi di intervento pubblico a sostegno all'economia	5
5. Accordi preventivi unilaterali, bilaterali e multilaterali (APA)	7
Implicazioni su APA esistenti	7
Implicazioni su APA in fase di negoziazione	9

1. Introduzione

Il 18 dicembre 2020 l'OCSE ha pubblicato un documento che fornisce il quadro di riferimento ed una serie di indicazioni pratiche utili per l'applicazione del principio di libera concorrenza nel contesto economico causato dalla pandemia.

Il documento, che raccoglie il consenso dei 137 membri dell'*Inclusive Framework*, fonda le sue conclusioni sul presupposto che il principio di libera concorrenza funziona efficacemente nella maggior parte dei casi, e quindi anche nel contesto della pandemia, e che le Linee Guida OCSE (di seguito "TPG") costituiscono un valido strumento in quanto consentono a contribuenti ed amministrazioni finanziarie di trovare soluzioni di reciproca soddisfazione.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

In tal senso, l'OCSE ribadisce come sia importante non perdere di vista l'obiettivo di fondo, ovvero consentire a contribuenti ed amministrazioni finanziarie di arrivare ad una stima ragionevole in un contesto caratterizzato da informazioni mancanti, incomplete e comunque spesso limitate.

La pandemia rappresenta un evento esterno avverso che, al pari di incidenti e disastri naturali, può causare danni o perdite esacerbando i rischi di mercato, operativi e finanziari che gli operatori economici si assumono nello svolgimento della propria attività imprenditoriale. Prima di poter tuttavia sostenere che un dato membro di un gruppo multinazionale deve sopportare le conseguenze di tali rischi è necessario delineare in modo accurato la transazione infragruppo, identificando e allocando i rischi "economicamente significativi" assunti dalle imprese associate, ed analizzare come l'esito di tali rischi sia stato influenzato dalla pandemia.

In tale contesto, l'OCSE concentra l'attenzione su quattro questioni, tra loro interconnesse, che presentano le sfide pratiche più significative: analisi di comparabilità, perdite e allocazioni di costi specifici derivanti dalla pandemia, trattamento dei benefici relativi a programmi di sostegno governativi e accordi preventivi.

2. Analisi di comparabilità

La situazione di assoluta novità verificatasi a causa della pandemia, ha aperto scenari inediti per quanto concerne lo svolgimento dell'analisi di comparabilità, in particolare con riferimento all'affidabilità dei dati storici utilizzati ai fini delle analisi di benchmark. L'OCSE riconosce infatti che le informazioni più attendibili sono quelle relative ad operazioni tra soggetti indipendenti effettuate contemporaneamente all'operazione controllata, in quanto riflettono condizioni economiche comparabili ("informazioni contemporanee").

Per ovviare ai problemi causati dalle carenze informative¹, l'OCSE suggerisce di adottare un approccio pragmatico in base al quale le amministrazioni finanziarie potrebbero ammettere l'uso di ragionevoli stime da parte del contribuente, basate su informazioni contemporanee.

Innanzitutto, l'OCSE suggerisce la possibilità di effettuare aggiustamenti di comparabilità, mantenendo tuttavia una coerenza di fondo con la politica storicamente adottata in materia di prezzi di trasferimento. A tale scopo, il contribuente potrà utilizzare qualsiasi fonte interna di informazione relativa alla propria situazione (e.g., variazione dei volumi di vendita e dell'utilizzo della capacità produttiva rispetto ai periodi precedenti, costi di natura eccezionale, entità ed impatto delle misure governative di sostegno che hanno influito sulle transazioni e sui prezzi infragruppo) o pubblicamente disponibile (e.g., bilanci infra annuali predisposti dalle società quotate, dati macroeconomici o relativi all'andamento di un particolare settore). Questi dati potranno poi essere eventualmente utilizzati anche per l'applicazione di modelli statistici in grado di stimare la variazione di una certa variabile al mutare di altre variabili (ad es. variazione dei profitti in determinati settori in funzione dei movimenti del PIL).

¹ Ad esempio, nel caso di utilizzo del TNMM, le informazioni sull'esercizio 2020 saranno disponibili non prima della seconda metà dell'esercizio 2021.

In alternativa, il contribuente potrà confrontare il *budget* con il risultato a consuntivo, al fine di valutare gli effetti della pandemia su ricavi, costi e margini attraverso una dettagliata analisi delle variazioni ed una simulazione del profitto che sarebbe stato realizzato in assenza della pandemia.

L'OCSE indica che l'utilizzo di più metodi potrebbe essere utile per corroborare i risultati dell'analisi.

Un ulteriore suggerimento pratico proposto dall'OCSE per considerare le informazioni contemporanee nelle analisi di comparabilità, ma anche per ridurre il rischio di doppia imposizione, consiste nel concedere ai contribuenti la possibilità di effettuare "adeguamenti compensativi" nella dichiarazione dei redditi, adottando un approccio *ex-post* alla verifica dei risultati. Per la verifica dei prezzi di trasferimento possono essere infatti adottati due diversi approcci: *ex-ante* (*price setting*) in cui i prezzi riflettono i dati storici fino alla data del contratto oppure *ex-post* (*outcome testing*) che utilizza le informazioni disponibili dopo la chiusura dell'esercizio per apportare aggiustamenti nella dichiarazione dei redditi.

A tale proposito, si precisa che in assenza di deroghe o modifiche all'attuale quadro normativo, questa possibilità sembrerebbe tuttavia consentita in Italia solo se ne deriva un aumento del reddito. E neppure appare praticabile la proposta dell'OCSE di effettuare un aggiustamento dei prezzi relativi al 2020 mediante emissione di fattura/nota credito in un periodo successivo, ad esempio nel 2021, quando le informazioni sui soggetti comparabili saranno disponibili. Un aggiustamento a sfavore del contribuente non sarebbe in tal caso deducibile per mancanza del requisito della competenza.

In relazione all'arco temporale da analizzare, l'OCSE suggerisce che la scelta vada fatta caso per caso. In alcuni casi potrebbe risultare più affidabile aggregare i risultati del 2020 con quelli degli anni precedenti. In altri casi invece, potrebbe risultare adeguato segmentare il conto economico per considerare periodi inferiori all'anno.

Di assoluto rilievo, infine, le considerazioni in tema di possibile inclusione di soggetti comparabili in perdita perché l'OCSE sottolinea come l'inclusione o meno di tali soggetti deve essere valutata in base agli esiti dell'analisi di comparabilità e che, nell'analisi relativa l'esercizio 2020, potrebbe essere appropriato includere soggetti in perdita se tali soggetti si assumono rischi comparabili e se sono stati colpiti in modo simile dalla pandemia.

3. Perdite e costi eccezionali sostenuti in relazione alla pandemia

Numerosi gruppi multinazionali prevedono di chiudere l'esercizio 2020 in perdita a causa della pandemia, anche se non tutti i settori sono stati colpiti allo stesso modo: trasporti, turismo e beni di consumo legati a decisioni di spesa discrezionali hanno subito un calo estremamente significativo; altri settori invece, quali, ad esempio, i servizi digitali e le vendite online, hanno beneficiato di un forte incremento nei volumi di attività. In questo contesto di crisi, le aziende hanno inoltre dovuto sostenere costi operativi eccezionali e non ricorrenti in relazione alla pandemia.

Si pone pertanto il tema di come tali perdite e tali costi debbano essere eventualmente ripartiti tra le imprese associate.

In linea di principio, l'OCSE riconosce che una entità con funzioni semplici e basso profilo di rischio può realizzare perdite nel breve periodo, ma allo stesso tempo sottolinea che non è possibile stabilire una regola generale e che per determinare se una cosiddetta entità a "rischio limitato" possa subire perdite a condizioni di mercato è necessario:

- Delineare in modo accurato la transazione, in particolare con riguardo all'identificazione dei rischi economicamente significativi e alla loro allocazione fra le imprese associate. In particolare, tali rischi dovrebbero essere assegnati alle entità che sono in grado di controllarli e che hanno la capacità finanziaria di sopportarne le conseguenze.
- Eseguire una solida analisi di comparabilità per verificare ad esempio se esistono comparabili in perdita e se le perdite subite dai soggetti terzi indipendenti riflettono rischi comparabili a quelli assunti dal contribuente nella transazione controllata.

Un distributore che si assume un rischio di mercato può ad esempio subire una perdita derivante da un calo della domanda, e l'ammontare della perdita che potrà essere allocato dipenderà dall'esito dell'analisi di comparabilità, inclusi gli eventuali aggiustamenti che si dovessero rendere necessari.

È opportuno precisare che le amministrazioni finanziarie potrebbero contestare il profilo di rischio dell'entità qualora non dovesse risultare coerente con le indicazioni fornite nella sezione D del capitolo I delle TPG. Inoltre, qualora il contribuente modifichi l'allocazione dei rischi prima e dopo lo scoppio della pandemia, la nuova allocazione del rischio deve essere adeguatamente documentata in linea con quanto previsto nel capitolo IX delle TPG.

In assenza di prove relative al comportamento di terze parti indipendenti in circostanze comparabili, la modifica degli accordi potrebbe non essere coerente con il principio di libera concorrenza. È possibile che dei soggetti terzi indipendenti siano disposti a modificare e/o rinegoziare un accordo commerciale se è nell'interesse di entrambe le parti, ma è tuttavia anche necessario analizzare con attenzione la logica commerciale. Per determinare se la modifica di un accordo rappresenti il miglior interesse delle parti è infatti necessario valutare le opzioni realisticamente disponibili, gli effetti a lungo termine sul potenziale di profitto delle parti e l'impatto economico derivante dalla rinegoziazione, che potrebbe richiedere un risarcimento della parte lesa.

Eventuali modifiche agli accordi esistenti dovrebbero essere quindi considerate con grande cautela e supportate da documentazione idonea a dimostrare che la modifica è in linea con il principio di libera concorrenza. In caso contrario, le amministrazioni finanziarie potrebbero disconoscere l'operazione, ovvero la modifica dell'accordo. Nel valutare le diverse opzioni, è importante considerare che le eventuali modifiche all'accordo, potrebbero compromettere la tenuta delle politiche di *transfer pricing* storicamente adottate e originare contenziosi in relazione sia all'annualità in cui è avvenuto il cambiamento, sia a quelle precedenti.

In alternativa ad una soluzione condivisa, il contribuente potrebbe adottare soluzioni unilaterali laddove, in presenza di eventi imprevedibili ed eccezionali, potesse invocare l'applicazione di clausole di forza maggiore.

A tale proposito, l'OCSE sottolinea che l'accordo fra le parti e il quadro giuridico entro il quale può essere invocata la forza maggiore costituiscono il punto di partenza dell'analisi, e che sarà comunque rilevante analizzare il comportamento delle parti e le circostanze economiche in cui operano per valutare se, a condizioni di mercato, un soggetto indipendente avrebbe invocato o meno l'applicazione di una clausola di forza maggiore. In particolare, l'OCSE richiama l'attenzione sul fatto che le amministrazioni finanziarie dovrebbero valutare con molta attenzione le situazioni in cui il contribuente invoca l'applicazione di una clausola di forza maggiore in assenza di una specifica previsione contrattuale, per decidere se riconoscere o meno l'applicazione di tale clausola in accordo con quanto indicato nella Sezione D del Capitolo I delle TPG.

In Italia, in assenza di clausole di "forza maggiore" previste contrattualmente, il debitore potrebbe comunque invocare la risoluzione del contratto ove ricorrero le fattispecie di sopravvenuta impossibilità della prestazione del debitore per causa a lui non imputabile (art. 1463, 1° co., c.c.) ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467, 1° co., c.c.).

L'OCSE si occupa infine del trattamento dei costi eccezionali e non ricorrenti sostenuti in relazione alla pandemia, ovvero spese per dispositivi di protezione individuale, riconfigurazione degli spazi di lavoro per consentire il distanziamento fisico, per l'infrastruttura IT relative agli obblighi di test, tracciabilità e rintracciabilità e per attuare accordi di telelavoro.

Per determinare se tali costi debbano essere ripartiti, in tutto o in parte, fra imprese associate è necessario identificare i soggetti che hanno la responsabilità di svolgere le attività che hanno generato i costi ed i soggetti che si assumono i rischi relativi a tali attività. Alcuni costi operativi potrebbero peraltro dover essere considerati di natura ricorrente (e quindi non considerati ai fini della ripartizione) nella misura in cui si riferiscono a cambiamenti di lungo periodo.

Infine, è necessario valutare se e a quali condizioni i soggetti terzi indipendenti sarebbero in grado di trasferire tali costi a clienti o fornitori, considerando ad esempio l'elasticità della domanda al prezzo nello specifico settore in cui operano.

Ai fini dell'analisi di comparabilità, tali costi dovrebbero essere esclusi dall'indicatore finanziario, ad eccezione dei casi in cui direttamente riferibili all'operazione controllata: per garantire l'affidabilità del confronto, l'esclusione deve essere tuttavia effettuata in modo coerente sia per la parte testata sia per i soggetti comparabili.

L'inclusione dei costi straordinari nella base di costo avrebbe l'effetto di trasferire questi costi alla controparte, mentre escluderli avrebbe l'effetto di attribuirli alla parte testata: nel determinare l'approccio più appropriato, sarà importante considerare a condizioni di mercato quale parte della transazione controllata avrebbe sostenuto questi costi.

4. Programmi di intervento pubblico a sostegno all'economia

Durante la pandemia, sono state varate numerose misure di sostegno alle imprese ed ai lavoratori, per mitigare gli effetti negativi derivanti dal calo dell'attività imprenditoriale e delle opportunità di lavoro.

L'OCSE rileva che gli effetti dei programmi di intervento pubblico dovrebbero essere considerati quali condizioni economiche potenzialmente idonee ad influenzare il prezzo delle transazioni fra imprese associate ma anche fra parti indipendenti. I prezzi di trasferimento potrebbero infatti essere rivisti sia nel caso in cui il beneficio venga erogato direttamente al membro di un gruppo multinazionale sia a soggetti indipendenti che operano nel medesimo mercato di riferimento, influenzando così il comportamento delle imprese impegnate in operazioni potenzialmente comparabili.

L'OCSE suggerisce di trattare i programmi di intervento pubblici quale caratteristica specifica del mercato locale (Sezione D.6.2. del Capitolo I delle TPG OCSE): se è possibile identificare transazioni comparabili nel medesimo mercato non è necessario apportare alcun aggiustamento di comparabilità. Al contrario, sarà invece necessario effettuare un aggiustamento di comparabilità in assenza di transazioni comparabili nel mercato locale.

In questo contesto, per identificare comparabili affidabili ma anche nei casi in cui tali comparabili non possono essere identificati, il contribuente dovrebbe valutare i seguenti punti:

- se i programmi di intervento pubblico conferiscono un vantaggio di mercato al soggetto che li ha ricevuti;
- quantificazione del beneficio economico (incremento dei ricavi e/o riduzione dei costi), anche con riferimento ai soggetti comparabili e alla durata del programma di intervento pubblico;
- la misura in cui i benefici ottenuti vengono trasferiti a clienti o fornitori indipendenti;
- nel caso in cui i benefici non siano stati interamente trasferiti, le modalità con cui imprese indipendenti si ripartirebbero fra loro i benefici che non sono stati trasferiti.

L'OCSE osserva che le condizioni e i criteri di ammissibilità ai programmi di intervento pubblico così come le condizioni economiche del mercato di riferimento possono essere rilevanti per determinare se il beneficio ricevuto abbia portato il gruppo a modificare le proprie strategie di prezzo allo scopo di trattenere il beneficio all'interno del gruppo oppure per trasferirlo ai clienti.

Queste considerazioni sono particolarmente rilevanti quando i prezzi di trasferimento vengono stabiliti utilizzando metodi unilaterali (ad es. TNMM), perché l'OCSE sconsiglia un approccio meccanico in base al quale i benefici ottenuti vengono dedotti dalla base di costo utilizzata per determinare il prezzo della transazione. L'OCSE ritiene infatti che, in assenza di informazioni riguardo al comportamento dei soggetti indipendenti, si dovrebbe usare grande cautela nel condividere il beneficio con imprese associate.

In relazione all'analisi dei rischi, l'OCSE chiarisce che i programmi di intervento pubblico possono avere l'effetto di mitigare l'impatto negativo di un determinato rischio ma che difficilmente saranno in grado di modificare l'allocazione del rischio fra le parti della transazione controllata, perché tali programmi non modificano il profilo funzionale e la capacità di assumere le decisioni in merito ai rischi ma semplicemente riducono la perdita generata da tali rischi.

Quando si esaminano i potenziali comparabili potrebbero invece emergere problemi legati al fatto che i programmi di intervento pubblico potrebbero avere impatti diversi per i diversi soggetti potenzialmente

comparabili e per i diversi mercati geografici di riferimento. L'approccio suggerito dall'OCSE è pertanto quello di identificare soggetti comparabili nello stesso mercato geografico.

Da ultimo, sarà necessario considerare eventuali differenze nella contabilizzazione dei benefici ottenuti e l'effetto di tali differenze sul calcolo degli indicatori finanziari della *tested party* e dei comparabili.

5. Accordi preventivi unilaterali, bilaterali e multilaterali (APA)

La crisi globale causata dalla pandemia ha portato a rilevanti mutamenti in merito alle condizioni operative ed economiche del mercato di riferimento, tali da incidere significativamente sia sulla validità delle conclusioni raggiunte nell'ambito degli APA esistenti, sia sulla negoziazione delle procedure APA in corso che hanno ad oggetto il FY20 e i successivi periodi d'imposta.

In tale contesto, l'OCSE è intervenuto fornendo alcune indicazioni sui presupposti per richiedere una modifica dei termini degli accordi esistenti e/o in fase di negoziazione al fine di preservarne l'efficacia e sul tipo di documentazione che il contribuente dovrebbe predisporre per permettere all'amministrazione fiscale di verificare l'impatto che la pandemia ha avuto sulle assunzioni critiche alla base dell'APA.

Implicazioni su APA esistenti

L'OCSE chiarisce che i contribuenti e le amministrazioni fiscali non possono automaticamente disconoscere o modificare i termini di un APA già concluso, a meno che il cambiamento delle condizioni operative ed economiche non costituisca una violazione dei presupposti di fatto e di diritto (cd. *critical assumptions*) posti alla base dell'accordo stesso.

In caso di violazione delle assunzioni critiche le amministrazioni fiscali sono chiamate a valutare attentamente l'effettiva divergenza tra i requisiti che costituiscono la base di applicazione dell'accordo e quelli risultanti dalle nuove circostanze economiche emerse in seguito alla pandemia, tali da pregiudicare la correttezza della metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione dei prezzi delle transazioni controllate oggetto di APA.

In tal senso, l'OCSE chiarisce che un aspetto che può incidere in maniera significativa sulle analisi economiche e che, pertanto, può giustificare la revisione di un APA esistente, è rappresentato dai programmi di intervento pubblico, già commentati al paragrafo precedente.

L'OCSE chiarisce inoltre che laddove le amministrazioni fiscali ritengano che i requisiti su cui si basa l'accordo non siano mutati, l'APA esistente rimane in vigore e il contribuente non può autonomamente procedere ad effettuare aggiustamenti di prezzo o ad intraprendere altre azioni correttive che non sono coerenti con i termini e le condizioni dell'APA in vigore.

Al contrario, nei casi in cui si ritenga che le assunzioni critiche alla base dell'accordo siano mutate, le amministrazioni fiscali possono modificare o rinegoziare l'APA sulla base di : (i) clausole specifiche previste dall'APA; (ii) accordi tra le amministrazioni fiscali relativi alle modalità di trattamento di tali situazioni di

inadempimento o difformità; e (iii) specifiche disposizioni di legge o procedure amministrative applicabili sulla base del diritto interno.

L'OCSE prosegue chiarendo che in assenza di regole e procedure operative previste dalla legislazione interna dei vari Paesi, esistono tre possibilità di intervento da parte dell'amministrazione finanziaria:

- Revisione, in tutti i casi in cui viene riscontrato un mutamento nelle assunzioni critiche alla base dell'APA.

Contribuenti e amministrazioni fiscali potranno continuare a beneficiare dell'accordo per tutto il periodo di validità, ma i termini su cui si basa l'APA saranno diversi a partire dalla data in cui è avvenuta la modifica. Nel caso in cui non possa essere individuata una data precisa, di regola l'APA sarà oggetto di revisione a partire dal FY20 e per i successivi periodi d'imposta.

La revisione potrà riguardare la metodologia utilizzata per determinare il prezzo di libera concorrenza di tutte le transazioni oggetto dell'accordo o soltanto di alcune di esse. I possibili approcci individuati dall'OCSE sono: (i) la valutazione della marginalità su un periodo più esteso anziché sul singolo anno (*term test*); (ii) l'estensione del periodo di validità dell'accordo; (iii) la segregazione dei termini dell'accordo tra esercizi fiscali pre e post-COVID-19; (iv) l'annullamento dell'APA soltanto con riferimento al FY20; o (v) la valutazione della marginalità sulla base dei risultati aggregati di tutte o solo alcune delle transazioni controllate oggetto dell'accordo.

- Annullamento, in tutti i casi in cui nel FY20 (i) è stata riscontrata una violazione sostanziale delle assunzioni critiche a seguito di un cambiamento delle circostanze economiche; o (ii) il contribuente non ha rispettato i termini dell'accordo.

La data di annullamento di un APA è determinata in base alla natura dell'evento che ne ha provocato l'annullamento. Nel caso in cui non possa essere individuata una data precisa, l'annullamento avrà effetto a partire dagli esercizi successivi al FY19.

- Revoca, in tutti i casi in cui sia stata riscontrata (i) una falsa rappresentazione dei fatti, errori o omissioni attribuibile alla negligenza, disattenzione o alla inadempienza dolosa del contribuente al momento della presentazione della richiesta di APA, delle relazioni annuali o di altri documenti giustificativi, o nella consegna di ogni informazione ad essi relativa; o (ii) il mancato rispetto, da parte del contribuente o dei contribuenti interessati, di uno dei termini o delle condizioni fondamentali del APA.

Da un punto di vista della normativa italiana, il Provvedimento che disciplina gli accordi preventivi prevede in linea di principio la possibilità di modificare l'accordo in tutti quei casi in cui vi siano dei mutamenti intervenuti (i) nelle circostanze economiche relativamente al mercato di riferimento; o (ii) nelle condizioni iniziali non previste né prevedibili, suscettibili di incidere significativamente sulla validità delle conclusioni raggiunte in sede di accordo².

² Paragrafo 9 del Provvedimento n. 2016/42295.

Gli APA unilaterali conclusi con le autorità fiscali italiane possono altresì prevedere clausole specifiche di revisione degli accordi nel caso di mutamenti legati (i) alle circostanze economiche relative al mercato di riferimento delle imprese comparabili; o (ii) al profilo funzionale e di rischio del contribuente.

L'OCSE invita il contribuente ad informare le amministrazioni fiscali competenti non appena possibile dopo che si è verificata la modifica, o non appena il contribuente viene a conoscenza del cambiamento rilevante ai fini della corretta applicazione dell'APA.

Da un punto di vista interno, il Provvedimento prevede per gli APA unilaterali un termine massimo di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza del contribuente o dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di comunicazione dell'invito al contraddittorio da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'OCSE prosegue poi chiarendo il tipo di documentazione minima che il contribuente deve fornire all'amministrazione nei casi in cui viene riscontrato un mutamento nelle assunzioni critiche.

In particolare, il contribuente dovrà fornire: (i) una descrizione del settore industriale di riferimento e della transazione controllata oggetto di APA; (ii) informazioni relative alla marginalità a budget e quella consuntiva per gli anni impattati dalla pandemia; (iii) copia di nuovi contratti e/o *amendments* di contratti in essere e documentazione a supporto di eventuali proposte di modifica degli accordi; (iv) una descrizione dell'impatto delle condizioni economiche indotte dalla pandemia sulla metodologia di *transfer pricing* adottata nell'accordo durante il FY20 e i successivi periodi d'imposta, con indicazione degli elementi che hanno causato la ristrutturazione delle operazioni e/o un cambiamento nel profilo funzionale e di rischio della entità e eventuali sovvenzioni ricevute nell'ambito dei programmi di intervento pubblico; (v) conto economico segmentato, con indicazione di COGS, SG&A e altri costi operativi per gli anni impattati dalla pandemia e (iv) informazioni relative a soggetti terzi indipendenti.

Implicazioni su APA in fase di negoziazione

Nel caso di APA in fase di negoziazione, oltre ai possibili approcci suggeriti nell'ambito di accordi conclusi, il documento dell'OCSE suggerisce anche la possibilità per il contribuente e Amministrazione fiscale di stipulare (i) un accordo avente ad oggetto gli anni colpiti dalla pandemia e un accordo distinto per gli anni successivi; o (ii) un accordo per il periodo di validità dell'APA con la previsione di clausole specifiche che danno la possibilità di effettuare degli aggiustamenti *ex-post* una volta che i dati consuntivi sono disponibili.

Infine, l'OCSE incoraggia le amministrazioni e i contribuenti ad utilizzare il più possibile mezzi di comunicazione informatici al fine di velocizzare le tempistiche dello svolgimento della procedura APA.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi suindicati.

CONTATTI

ALFREDO FOSSATI
Managing Partner

+39 02 494864
afossati@led-taxand.it

STEFANO BOGNANDI
Partner

+39 02 494864
sbognandi@led-taxand.it

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.